



Parte III - relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa personale anno 2023

Predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022. Redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013.

Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di computare la quota

dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. L'I.A.C.P. comprensorio di Acireale non ha anticipato nessuna quota arretrata di tale incremento nella costituzione dell'anno 2022 e pertanto procederà in tal senso nell'anno 2023.

- lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c). Tale incremento si ritiene non sia operabile da parte degli Enti soggetti ai vincoli assunzionali del turn-over.
- lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che entra in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.
- lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa.
- lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa.
- lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui

all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.). La quota di tale incremento riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5, viene computata, quale risorsa variabile ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di riconoscerla nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6). Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004). Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2023.

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a 24.865,90 euro. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 20.371,03 euro. L'ulteriore ammontare di 4.494,89 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2 - lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015 - lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*" non assoggettato al limite di cui all'art. 23. L'ulteriore importo di € 3.703,84 derivante dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1 - lettera b): incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2018 - lettera d): importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti

alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021) e comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio, a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale al personale inquadrato nelle vecchie categorie di accesso B3 e D3 non è assoggettabile al vincolo in esame, in base a quanto stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001" nonché da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022. È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

- **Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017**

CONSOLIDATO 2003 ART. 31 COMMA 2 E 3 C.C.N.L. 2002-2005 ECONOMICO 2002-2003	ART. 15, comma 1 C.C.N.L. 01/04/1999	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;	€ 46.795,18	€ 60.156,69	€ 75.018,37
		b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;	€ 3.610,25		
		h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;	€ 3.873,43		
		j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;	€ 2.336,45		
	ART. 4 COMMI 1 e 2 C.C.N.L. 05/10/2001	1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	€ 3.541,38		
ART. 32 C.C.N.L. 2002- 2005 ECONOMICO 2002-2003	COMMA 1	1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 4.932,02	€ 10.500,44	
	COMMA 2	2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	€ 3.977,44		

	COMMA 7	7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	€ 1.590,98	
ART. 4 C.C.N.L. 2004-2005	COMMA 1	1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (MONTE SALARI 2003 € 366,898,94)	€ 1.834,49	€ 1.834,49
ART. 8 C.C.N.L. 2006-2009 ECONOMICO 2006-2007	COMMA 2	2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. (MONTE SALARI ESCLUSA LA DIRIGENZA € 421.124,70 - ENTRATE CORRENTI € 1,534,757,09 PERCENTUALE 27%)	€ 2.526,75	€ 2.526,75

- **Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)**

			DAL 01/01 AL 31/12/2016	DAL 01/01 AL 31/12/2017	DAL 01/01 AL 28/02/2018	DAL 01/03 AL 31/12/2018	TOTALE DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE
Leotta	Paolo	D/4	€ 9,30	€ 28,10	€ 28,10	€ 80,90	
		D/3	€ 8,90	€ 26,90	€ 26,90	€ 77,60	
DIFFERENZIALE			€ 0,40	€ 1,20	€ 1,20	€ 3,30	
12 MENSILITA'			€ 4,80	€ 14,40	€ 2,40	€ 33,00	
13° MENSILITA'			€ 0,40	€ 1,20	€ 0,20	€ 2,75	
TOTALE			€ 5,20	€ 15,60	€ 2,60	€ 35,75	€ 59,15
Mirabella	Alfio	D/4	€ 9,30	€ 28,10	€ 28,10	€ 80,90	
		D/3	€ 8,90	€ 26,90	€ 26,90	€ 77,60	
DIFFERENZIALE			€ 0,40	€ 1,20	€ 1,20	€ 3,30	
12 MENSILITA'			€ 4,80	€ 14,40	€ 2,40	€ 33,00	
13° MENSILITA'			€ 0,40	€ 1,20	€ 0,20	€ 2,75	
TOTALE			€ 5,20	€ 15,60	€ 2,60	€ 35,75	€ 59,15
D'Urso	Rosario	D/2	€ 8,10	€ 24,60	€ 24,60	€ 70,80	
		D/1	€ 7,70	€ 23,40	€ 23,40	€ 67,50	
DIFFERENZIALE			€ 0,40	€ 1,20	€ 1,20	€ 3,30	
12 MENSILITA'			€ 4,80	€ 14,40	€ 2,40	€ 33,00	
13° MENSILITA'			€ 0,40	€ 1,20	€ 0,20	€ 2,75	
TOTALE			€ 5,20	€ 15,60	€ 2,60	€ 35,75	€ 59,15
Rigano	Maria	B/4	€ 6,80	€ 20,50	€ 20,50	€ 59,00	
		B/3	€ 6,70	€ 20,20	€ 20,20	€ 58,10	
DIFFERENZIALE			€ 0,10	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,90	
12 MENSILITA'			€ 1,20	€ 3,60	€ 0,60	€ 9,00	
13° MENSILITA'			€ 0,10	€ 0,30	€ 0,05	€ 0,75	
TOTALE			€ 1,30	€ 3,90	€ 0,65	€ 9,75	€ 15,60
Sorbello	Lucio	B/2	€ 6,40	€ 19,40	€ 19,40	€ 55,90	
		B/1	€ 6,30	€ 19,10	€ 19,10	€ 55,00	
DIFFERENZIALE			€ 0,10	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,90	
12 MENSILITA'			€ 1,20	€ 3,60	€ 0,60	€ 9,00	
13° MENSILITA'			€ 0,10	€ 0,30	€ 0,05	€ 0,75	
TOTALE			€ 1,30	€ 3,90	€ 0,65	€ 9,75	€ 15,60
							€ 208,65

- **Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)**

ART 67 C 2 L CCNL 16-18 - € 83,20 per ogni dipende in servizio al 31/12/2015	N. DIPENDENTI AL 31/12/2015 - 7	€ 582,40
--	---------------------------------	----------

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

- **Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)**

N. DIPENDENTI AL 31/12/2018: 7	€ 591,50
--------------------------------	----------

- **Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.**

	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]-[3]	[5]=[4]X 13	[6]=[5]X [1]
POSIZIONE ECONOMICA	UNITA' DI PERSONALE AL 1/1/2021	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D5	1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,2
D4	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,5
D2	1	76,4	72,8	3,6	46,8	46,8
D1	1	72,8	72,8	0	0	0
C2	1	68,5	66,9	1,6	20,8	20,8
C1	1	66,9	66,9	0	0	0
B3	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,2
	7					396,5

- **Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.**

Posizione giuridica	Numero dipendenti	Posizione giuridica (per 12 mensilità)	Posizione iniziale della categoria funzionale (per 12 mensilità)	Differenza	DIFF / mese	DIFF Maggio-Dicembre	DIFF Rateo Tredicesima	TOTALE
D3	1	26.553,70	23.212,35	3.341,35	278,45	2.506,05	209,79	2.715,84

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

- **Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c)** Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).

CALCOLO RIA CESSATI

PERSONALE CESSATO	CATEGORIA	DATA DI CESSAZIONE	RIA MENSILE	RIA ANNUALE
BASTERI CATIA	D/4	30/08/2017	€ 249,14	€ 3.238,82
LEOTTA PAOLO	D/4	31/07/2021	€ 66,17	€ 860,21
D'URSO ROSARIO	D/2	28/02/2022	€ 59,82	€ 777,66

ART 79 C 1 - CCNL 2022 - RIA E ASS. AD PERS. CESSATO	€ 4.876,69
--	------------

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

- **Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022** Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

MONTE SALARI 1997 € 449.317,31

ART 67 C 3 L H CCNL 16-18 - INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	€ 5.391,81
---	------------

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

- **Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c)** Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.

ART 113 DLGS 50/2016 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	5.772,93
--	----------

- **Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)**

Art. 80 c. 1 CCNL 2022-RIS FISSE NON UTILIZZATE FONDI PREC.	€ 1.446,78
---	------------

III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

- Il disposto dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato

CONFRONTO SOMME SOTTOPOSTE A VINCOLO 2016-2023

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	2016	2023	2023 somme non soggette al limite
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 81.510,91	€ 75.018,37	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).			€ 582,40
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).			€ 208,65
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).		€ 4.876,69	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	-€ 9.169,82	-€ 9.169,82	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	-€ 50.354,23	-€ 50.354,23	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).			€ 591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.			€ 396,50
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.			€ 2.715,84
SOMMA RISORSE STABILI	€ 21.986,86	€ 20.371,01	€ 4.494,89
		€ 24.865,9	
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.		€ 5.391,81	

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.			€ 5.772,93
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ 9.427,54		€ 1.446,78
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.			€ 154,08
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.			€ 1.765,40
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.			€ 154,08
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 5.391,81	€ 9.293,27
CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	2016	2023	
<i>Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni</i>	€ 50.354,23	€ 54.397,12	
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 21.986,86	€ 25.762,82	
<i>Totale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 72.341,09	€ 80.159,94	
<i>Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>		-€ 7.818,85	€ -
<i>Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni</i>	-€ 50.354,23	-€ 54.397,12	
<i>Somme disponibili soggette al limite</i>	€ 21.986,86	€ 17.943,97	
<i>Somme disponibili non soggette al limite</i>	€ 9.427,54		€ 13.788,16
Totale somme disponibili	€ 31.414,40	€ 17.943,97	€ 13.788,16
		€	31.732,13

SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE DEL 2016

La Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Nello specifico, le tipologie di risorse finanziarie che possono essere escluse dal predetto limite, di interesse di questo ente:

- **CCNL del 16.11.2022**

Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	582,4
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	208,65
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	591,5
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	396,5

Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	2.715,84
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	5.772,93
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	1446,78
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	154,08
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	1.765,4
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	154,08
	€ 13.788,16

Di seguito vengono riportate le modalità di calcolo di cui all'Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022.

Calcolo incremento proporzionale annuale del fondo salario accessorio e delle posizioni organizzative	
monte salari 2018	€ 230.438,00
0,22% monte salari 2018	€ 506,96
fondo posizioni organizzative anno 2021	€ 50.354,23
fondo salario accessorio anno 2021	€ 21.986,86
quota incremento fondo salario accessorio	€ 154,08
quota incremento fondo posizioni organizzative	€ 352,88

- **incentivi per funzioni tecniche** di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato anche:
 - dal comma 526 dell'art. 1, legge 205/2017 che specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall' art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
 - Dalla Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 14/2018PAR con la quale si esclude il fondo per le funzioni tecniche previsto al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23 del d.lgs. 75 del 2017; Pertanto il fondo 2019 come sopra costituito, depurato delle voci non soggette al vincolo e degli importi determinati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i, pari a € ;

III.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2023 DELLO I.A.C.P. COMPENSORIO DI ACIREALE	
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 75.018,37
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 582,40

Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 208,65
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 4.876,69
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 9.169,82
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	€ 50.354,23
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ 591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ 396,50
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	€ 2.715,84
SOMMA RISORSE STABILI	€ 24.865,90
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	€ 5.391,81
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 5.391,81

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 5.772,93
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ 1.446,78
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ 154,08
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ 1.765,40
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€ 154,08
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 9.293,27

Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016	
fondo salario accessorio anno corrente soggetto al limite	€ 25.762,82
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente soggette al limite	€ 54.397,12
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 80.159,94
fondo salario accessorio anno 2016	€ 21.986,86
Fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2016	€ 50.354,23
limite salario accessorio anno 2016	€ 72.341,09
Decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016	-€ 7.818,85

fondo salario accessorio anno corrente parte fissa e variabile soggetto al limite	25.762,82
---	-----------

fondo salario accessorio anno corrente parte fissa non soggetto al limite	4.494,89
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente soggette al limite	54.397,12
fondo salario accessorio anno corrente parte variabile non soggetto al limite	9.293,27
Decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016	-7.818,85
Totale Fondo	86.129,25
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente soggette al limite	54.397,12
Somme disponibili	€ 31.732,13

III.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

f.to Il Responsabile del S.E.F:
(Dott.ssa Bonanno Lucia)